

Novità 2021:

*** Incentivo Occupazione
Donne**

*** Decontribuzione SUD**

Altre tipologie di incentivi/riduzione costo del lavoro

- Assunzioni di lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi
- Donne prive di impiego regolarmente retribuito 2020 e biennio 2021/2022
- Decontribuzione SUD

Assunzioni di lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi

Riferimenti normativi

Art. 4, commi 8-10, legge n. 92/2012

Circolare INPS del 28 gennaio 2013, n. 13

Circolare INPS del 24 luglio 2013, n. 111

Messaggio INPS del 29 luglio 2013, n. 12212

Messaggio INPS del 13 settembre 2013, n. 14473

Circolare INAIL del 23 maggio 2014, n. 28

Art. 19, Dlgs. n. 150/2015

Nota MLPS del 28 gennaio 2016, prot. n. 1677

Decreto MLPS 17 ottobre 2017 (che abroga e sostituisce del Decreto MLPS 20 marzo 2013)

Assunzioni di lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi

Possono essere assunti - da tutti i datori di lavoro privati - soggetti di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, ex art. 19, Dlgs. n. 150/2015.

L'assunzione - con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di 12 mesi, ovvero a tempo indeterminato - deve comportare un **incremento netto della base occupazionale**.

Il beneficio è pari alla riduzione del 50% dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro.

Se il contratto (dopo gli iniziali 12 mesi) è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione contributiva spetterà per ulteriori 6 mesi.

Qualora il contratto sia instaurato a tempo indeterminato, la riduzione contributiva spetta per un periodo complessivo di 18 mesi dalla data di assunzione.

Assunzioni di lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi e SOMMINISTRAZIONE

In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione di un soggetto avente i requisiti previsti dalla norma, l'incentivo spetta in caso di contratto commerciale di somministrazione:

- a tempo indeterminato;
- a tempo determinato, per la durata complessiva di 12 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione presso l'utilizzatore.

I limiti numerici della somministrazione di lavoro a tempo determinato prevista dai CCNL, ex art. 31, comma 2, Dlgs. n. 81/2015, non riguardano i lavoratori:

- "svantaggiati" - soggetti che hanno superato i 50 anni d'età (art. 2, num. 4, lett. d), Regolamento UE n. 651/2014)
- "molto svantaggiati"

Assunzioni di donne prive di impiego regolarmente retribuito

Riferimenti normativi

Art. 4, comma 11, legge n. 92/2012

Circolare INPS del 28 gennaio 2013, n. 13

Messaggio INPS del 13 settembre 2013, n. 14473

Circolare INAIL del 23 maggio 2014, n. 28

Messaggio INPS del 23 luglio 2014, n. 6235

Nota MLPS del 25 luglio 2014, prot. n. 40/0028096

Messaggio INPS del 29 luglio 2014, n. 6319

Decreto Interministeriale (MLPS e MEF) del 22 dicembre 2014

Regolamenti UE n. 800/2008 e n. 651/2014

Decreto Interministeriale (MLPS e MEF) del 13 ottobre 2015

Nota MLPS del 28 gennaio 2016, prot. n. 1677

Decreto Interministeriale del 27 ottobre 2016

Decreto MLPS 17 ottobre 2017 (abrogazione e sostituzione del Decreto MLPS 20 marzo 2013)

Decreto Interministeriale del 10 novembre 2017, n. 335

Decreto Interministeriale del 28 novembre 2018, n. 420

Decreto Interministeriale del 25 novembre 2019, n. 371

Decreto Interministeriale del 16 ottobre 2020, n. 234

Art. 1, commi 16-19, legge n. 178/2020

Circolare INPS 22 febbraio 2021, n. 32 – Messaggio INPS del 06 aprile 2021, n. 1421

Assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito

Possono essere assunte donne di qualsiasi età:

- A) prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili al finanziamento nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea;
- B) prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere (art. 2, punto 4, lett. f), del Regolamento UE n. 651/2014, annualmente individuate con decreto del MLPS e del MEF;
- C) prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti

Decreto MLPS 17 ottobre 2017 (abrogazione e sostituzione del Decreto MLPS 20 marzo 2013)

Per soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi si intendono quei lavoratori che *“negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, nonché coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ex art. 13, TUIR”*.

Assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito

L'assunzione - con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di 12 mesi, ovvero a tempo indeterminato - deve comportare un **incremento netto della base occupazionale** del datore di lavoro privato.

FINO AL 31/12/2020, il beneficio è pari alla riduzione del 50% dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro.

Se il contratto (dopo gli iniziali 12 mesi) è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione contributiva spetterà per ulteriori 6 mesi.

Qualora il contratto sia instaurato a tempo indeterminato, la riduzione contributiva spetta per un periodo complessivo di 18 mesi dalla data di assunzione.

A) - Assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito

Prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili al finanziamento nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea

Zone ammesse a beneficiare degli aiuti regionali, come stabilito dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, adottata con Decisione C (2014) 6424 del 16 settembre 2014.

Sono definite "zone svantaggiate" le seguenti Regioni:

- Campania
- Puglia
- Basilicata
- Calabria
- Sicilia

L'INPS - con Messaggio n. 12212/2013 - ha precisato che *"ai fini dell'applicazione dell'agevolazione contributiva non è richiesta una durata minima del requisito della residenza in capo alla lavoratrice, purché si tratti di una residenza effettiva e non apparente; il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate"*.

A) - Assunzioni di donne prive di impiego regolarmente retribuito e SOMMINISTRAZIONE

In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione di un soggetto avente i requisiti previsti dalla norma, l'incentivo spetta in caso di contratto commerciale di somministrazione:

- a tempo indeterminato;
- a tempo determinato, per la durata complessiva di 12 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione presso l'utilizzatore.

I limiti numerici della somministrazione di lavoro a tempo determinato prevista dai CCNL, ex art. 31, comma 2, Dlgs. n. 81/2015, non riguardano i lavoratori:

- "svantaggiati" - soggetti che NON hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (art. 2, num. 4, lett. a), Regolamento UE n. 651/2014)
- "molto svantaggiati"

B) - Assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito

Prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere (art. 2, punto 4, lett. f), del Regolamento UE n. 651/2014, annualmente individuate con decreto del MLPS e del MEF.

Per il 2021, il Decreto MLPS/MEF del 16 ottobre 2020, n. 234 ha individuato i seguenti settori e le specifiche professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo donna.

Settori:

- Agricoltura
- Industria (costruzioni, industria estrattiva, acqua e gestione dei rifiuti, industria energetica, industria manifatturiera)
- Servizi (trasporto e magazzinaggio, servizi generali nella PA, informazione e comunicazione)

B) - Assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito

Professioni:

- Sergenti, sovrintendenti e marescialli delle forze armate
- Conduitori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
- Ufficiali delle forze armate
- Artigiani ed operai specializzati nell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
- Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati ed installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche
- Truppa delle forze armate
- Conduitori di impianti industriali
- ecc.

Tali settori e professioni rilevano - limitatamente al settore privato - ai fini della concessione degli incentivi, ex art. 4, comma 11, legge 28 giugno 2012, n. 92 per l'anno 2021.

B) - Assunzioni di donne prive di impiego regolarmente retribuito e SOMMINISTRAZIONE

In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione di un soggetto avente i requisiti previsti dalla norma, l'incentivo spetta in caso di contratto commerciale di somministrazione:

- a tempo indeterminato;
- a tempo determinato, per la durata complessiva di 12 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione presso l'utilizzatore.

I limiti numerici della somministrazione di lavoro a tempo determinato prevista dai CCNL, ex art. 31, comma 2, Dlgs. n. 81/2015, non riguardano i lavoratori:

- "svantaggiati" - soggetti occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato (art. 2, num. 4, lett. f), Regolamento UE n. 651/2014)
- "molto svantaggiati"

C) - Assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito

Prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti

Il MLPS - con Circolare n. 34/2013 - ha precisato che "*occorrerà pertanto considerare il periodo di ventiquattro mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto una attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno sei mesi ovvero una attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR) la cui remunerazione annua sia superiore a 8.000 euro o ancora una attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro*".

C) - Assunzioni di donne prive di impiego regolarmente retribuito e SOMMINISTRAZIONE

In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione di un soggetto avente i requisiti previsti dalla norma, l'incentivo spetta in caso di contratto commerciale di somministrazione:

- a tempo indeterminato;
- a tempo determinato, per la durata complessiva di 12 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione presso l'utilizzatore.

I limiti numerici della somministrazione di lavoro a tempo determinato prevista dai CCNL, ex art. 31, comma 2, Dlgs. n. 81/2015, non riguardano i lavoratori:

- "svantaggiati"
- "molto svantaggiati" - soggetti privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (art. 2, num. 99, lett. b), Regolamento UE n. 651/2014)

Art. 1, commi 16-19, legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021)

Per il biennio 2021-2022, in via sperimentale, l'esonero contributivo, ex art. 4, commi 9-11, legge n. 92/2012, per le assunzioni di lavoratrici donne effettuate nel medesimo biennio, è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari ad € 6.000 annui.

Tali assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate, ex art. 2359 cod. civ. o facenti capo, anche per interposta persona allo stesso soggetto.

Art. 1, commi 16-19, legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021)

Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione (*).

L'efficacia delle suddette disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

(*) La Commissione Europea – con comunicato del 28 gennaio 2021 – ha reso noto d'aver:

- prorogato al 31 dicembre 2021 il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato adottato il 19 marzo 2020 (termine inizialmente fissato al 30 giugno 2021) per sostenere l'economia nel contesto della pandemia di COVID-19;
- ampliato il relativo campo di applicazione, aumentando i massimali in esso stabiliti e consentendo la conversione di alcuni strumenti rimborsabili in sovvenzioni dirette fino alla fine del prossimo anno.

Art. 1, commi 16-19, legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021)

(*) Con riferimento al secondo punto, si segnala che:

- i massimali degli aiuti di importo limitato sono stati innalzati:
 - a) da 100.000 a 225.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli,
 - b) da 120.000 a 270.000 Euro per quelle operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura,
 - c) **da 800.000 a 1,8 milioni di euro per le imprese in tutti gli altri settori.**

I suddetti aiuti possono essere combinati con aiuti "de minimis" fino ad € 200.000 per impresa (fino ad € 30.000 per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura e fino ad € 25.000 per impresa operante nel settore agricolo) nell'arco di tre esercizi finanziari, a condizione che siano rispettati i requisiti delle relative norme "de minimis".

- le imprese che hanno subito un calo del fatturato durante il periodo ammissibile di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, potranno beneficiare di un contributo, da parte del relativo Stato Membro, per i costi fissi non sono coperti dalle entrate fino a 10 milioni di euro per impresa (e non più 3 milioni come in origine).

Circolare INPS 22 febbraio 2021, n. 32 – Messaggio INPS 06 aprile 2021, n. 1421

L'INPS – con Circolare n. 32/2021 – ha fornito i primi chiarimenti normativi sull'incentivo sperimentale 2021/2022 normato dall'art. 1, comma 16, legge n. 178/2020.

L'esonero in commento si configura come un'estensione dell'esonero di cui all'art. 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in virtù dell'espresso richiamo operato dall'art. 1, comma 16, legge di Bilancio 2021.

Per tale motivo, sebbene la suddetta previsione normativa preveda letteralmente che l'esonero trovi applicazione "per le assunzioni di donne lavoratrici", tale espressione, in virtù del richiamo effettuato dalla previsione all'articolo 4 della legge n. 92/2012, è da intendersi come "per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate", secondo la disciplina dettata dall'articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012.

L'incentivo spetta per:

- le assunzioni a tempo determinato;
- le assunzioni a tempo indeterminato;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

Circolare INPS 22 febbraio 2021, n. 32 – Messaggio INPS 06 aprile 2021, n. 1421

Il requisito di svantaggio della lavoratrice (stato di disoccupazione da oltre 12 mesi o rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego”) deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio.

Pertanto, se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito di svantaggio deve sussistere alla data di assunzione e non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.

Il beneficio può trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati, ex art. 4, commi da 8 a 11, legge n. 92/2012, ovvero ex art. 1, commi da 16 a 19, legge n. 178/2020 e che, in tali fattispecie, l’incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione. L’incentivo, infine, spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

Datori di lavoro beneficiari dell'esonero contributivo



L'incentivo è riconosciuto a tutti i **datori di lavoro privati**, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i **datori di lavoro del settore agricolo**.

il beneficio si applica ai seguenti datori di lavoro:

- Datori di lavoro imprenditori
- Consorzi di bonifica
- Consorzi industriali
- Enti morali
- Ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato
- Enti pubblici che si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico



- Datori di lavoro non imprenditori
- Enti pubblici economici
- Enti ecclesiastici
- Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici
- Aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
- AVIS

Datori di lavoro esclusi dall'applicazione del beneficio



L'esonero contributivo non si applica nei confronti della **pubblica amministrazione**.

Sono esclusi dall'applicazione del beneficio:

- Amministrazioni dello Stato
- Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
- Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane, Enti di area vasta, Unioni dei comuni, Comunità montane, Comunità isolate o di arcipelago e loro consorzi e associazioni
- Istituti autonomi per case popolari e ATER comunque denominati che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici



- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni
- Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali
- Amministrazioni, aziende e enti del Servizio sanitario nazionale
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
- Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

Circolare INPS 22 febbraio 2021, n. 32

Il diritto alla fruizione dell'incentivo è subordinato alle seguenti condizioni generali:

- rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ossia:
 - a) regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - b) assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
 - c) rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti (art. 1, comma 17, legge n. 178/2020) - L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate, ex art. 2359 cod. civ. o facenti capo, anche per interposta persona allo stesso soggetto.

Circolare INPS 22 febbraio 2021, n. 32

- applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione, da ultimo disciplinati dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Art. 31, comma 1, lett. c), Dlgs n. 150/2015 - *gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;*

CIG COVID-19 - Circolare INPS nn. 133/2020 e 32/2021: nell'ipotesi di sospensione dal lavoro per una causale dipendente dall'emergenza epidemiologica da COVID19 è assimilabile agli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE). Pertanto, ***laddove l'azienda sia interessata da sospensioni del lavoro per le causali collegate all'emergenza epidemiologica in atto, può comunque procedere a nuove assunzioni e, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, accedere alla correlata agevolazione.***

Circolare INPS 22 febbraio 2021, n. 32

Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (c.d. Temporary framework), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione, ed è altresì subordinato all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Ad oggi, si è in attesa dell'orientamento della Commissione europea.

L'INPS – con apposito Messaggio, pubblicato una volta conosciuto il suddetto orientamento - emanerà le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Decontribuzione SUD 2021

Riferimenti normativi

Art. 27, decreto legge 14 agosto 2020, n. 104;

Circolare INPS 22 ottobre 2020, n. 122;

Art. 1, commi 161-168, legge n. 178/2020;

Messaggio INPS dell'11 gennaio 2021, n. 72;

Circolare INPS 22 febbraio 2021, n. 33;

Messaggio INPS 25 febbraio 2021, n. 831

Messaggio INPS del 31 marzo 2021, n. 1361

Decontribuzione SUD 2021

Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione, determinati dall'epidemia di Covid-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l'art. 1, comma 161, legge 178/2020 ha previsto l'estensione dell'esonero contributivo ex decreto "Agosto" fino al 31 dicembre 2029, con la seguente dinamica:

- in misura pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
- in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
- in misura pari al 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

Decontribuzione SUD 2021

L'esonero è concesso dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (c.d. Temporary Framework). Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 l'agevolazione è concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

Decontribuzione SUD 2021

In base alla sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, la Commissione europea considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

- siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero non superiore a 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
- siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
- in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
- siano concessi entro il 31 dicembre 2021.

Decontribuzione SUD 2021

Possono accedere al beneficio in commento i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico, nonché dei settori espressamente esclusi dalla medesima previsione.

La misura c.d. Decontribuzione Sud spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico, purché sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro. Il rapporto di lavoro subordinato deve essere instaurato nelle seguenti regioni:

- Abruzzo,
- Basilicata,
- Calabria,
- Campania,
- Molise,
- Puglia,
- Sardegna,
- Sicilia.

Decontribuzione SUD 2021 – MSM INPS n. 1361/2021

L'INPS - con Messaggio del 31 marzo 2021, n. 1316 («ribaltando» quanto affermato nel Messaggio n. 72/2021) - ha precisato che, stante la ratio sottesa alla norma, consistente nel favorire la stabilità occupazionale nelle aree svantaggiate, nelle ipotesi in cui l'attività venga svolta mediante un rapporto di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione SUD deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della medesima prestazione.

Pertanto, qualora il lavoratore:

- svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno, il beneficio in trattazione può essere riconosciuto a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l'Agenzia di somministrazione;
- sia dipendente di un'Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa in regioni del Mezzogiorno, ma svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in regioni differenti, il beneficio non può essere riconosciuto.

Decontribuzione SUD 2021

Per le Agenzie di somministrazione che abbiano sede legale o operativa nelle regioni del Mezzogiorno e che abbiano fruito della decontribuzione nel periodo ottobre 2020 - marzo 2021 anche per lavoratori inviati presso aziende utilizzatrici ubicate in regioni differenti, alla luce delle indicazioni fornite con il Messaggio n. 72/2021, non si procederà al recupero della misura.

A decorrere dal mese di aprile 2021, dunque, la fruizione della Decontribuzione Sud sarà considerata legittima solo laddove il lavoratore presti effettivamente la propria prestazione in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Stante la natura di «aiuto di Stato» di decontribuzione SUD, l'INPS provvederà a registrare tale misura - **imputandola all'utilizzatore, nel rapporto di somministrazione** - nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.